



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 81

del Consiglio comunale

Oggetto: ART. 17 BIS D.L. 30 MARZO 2023 N. 34 INTRODOTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 26 MAGGIO 2023 N. 56. APPLICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TRENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227, 229-BIS E 231 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197. REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI. APPROVAZIONE.

Il giorno 18.07.2023 ad ore 18.15 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

El Barji Assou

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Maule Chiara

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Zappini Federico

Assenti: consigliere **Guastamacchia Fabrizio**

e consiglieri

e pertanto complessivamente presenti n. 39, assenti n. 1, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/28 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", all'articolo 1, commi da 222 a 252, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli Agenti della riscossione nazionali dai Comuni dall'anno 2000;

premesso, inoltre, che l'articolo 17-bis, comma 1 del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023 n. 56 recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", dispone, al comma 1, che: "gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n. 197";

dato atto che, ai sensi del sopra citato art. 17-bis, gli Enti locali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446, con l'adozione di apposito provvedimento di competenza del Consiglio comunale, hanno dunque la facoltà di disporre:

- lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a 1.000,00 euro, relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 227, Legge n. 197/2022. L'annullamento opera sulle somme ancora dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora;
- lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a 1.000,00 euro, relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 229-bis, Legge n. 197/2022. L'annullamento opera sull'integrità delle somme ancora dovute;
- la definizione agevolata delle ingiunzioni emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e degli accertamenti esecutivi emessi, ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, ossia gli atti per i quali al 30 giugno 2022 erano già decorsi i termini di impugnazione (per gli accertamenti tributari) o i sessanta giorni dalla notifica (per gli accertamenti esecutivi patrimoniali), in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 231, Legge n. 197/2022. In questo caso l'annullamento opera sulle somme ancora dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e oneri della riscossione. Restano invece dovuti il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, cautelari e di notificazione degli atti di pagamento;

dato atto che il Comune di Trento, negli anni, ha provveduto alla formazione di ruoli di riscossione coattiva, nei confronti di soggetti debitori per mancati pagamenti di varie tipologie di entrate, patrimoniali e non, affidandoli, fino al 31.12.2012, agli Agenti della Riscossione Equitalia S.p.a. e Riscossione Sicilia S.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) e dal 01.01.2013 alla Società *in house* Trentino Riscossioni S.p.a.;

dato atto, altresì, che le misure agevolative, oggetto del citato art. 17-bis, riguardano i casi di riscossione diretta delle entrate da parte degli Enti locali e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, facendo rientrare nella definizione anche le Società *in house*, pertanto anche Trentino Riscossioni S.p.a.;

considerato che il Comune di Trento, con deliberazione di Consiglio comunale 31 gennaio 2023 n. 12, ha deciso di non applicare ai carichi affidati all'Agente della riscossione nazionale dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2012 (dopo tale data infatti la riscossione coattiva è stata affidata a Trentino Riscossioni S.p.a.) le disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima Legge, in considerazione delle seguenti motivazioni riportate nel citato provvedimento, che qui si richiamano:

- gli automatismi di stralcio automatico creano inevitabilmente una disparità verso i cittadini che hanno pagato e continuano a pagare gli importi dovuti a titolo di tributo o entrata extratributaria. L'adesione allo stralcio, in generale, disincentiva i comportamenti virtuosi e contrasta con il principio di equità nei confronti dei cittadini che devono adempiere ai propri obblighi di contribuzione al sostenimento della spesa pubblica;
- la stessa Legge di bilancio dello Stato contiene la norma, all'art. 1, comma 231, che prevede una definizione agevolata per tutti i carichi pendenti, per gli anni dal 2000 fino al 30 giugno 2022 (per il Comune di Trento fino al 2012), quindi i contribuenti possono chiedere benefici analoghi allo stralcio automatico con l'eliminazione delle sanzioni e degli interessi e l'impegno a pagare la quota capitale e le spese di notifica e delle procedure esecutive e pertanto il contribuente avrà comunque un beneficio se ne farà richiesta all'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- non aderire allo stralcio porta a non precludersi delle maggiori entrate, perché il debitore, se vuole ottenere lo sconto sulle sanzioni e sugli interessi della sopra citata definizione agevolata, dovrà corrispondere anche la quota capitale, e quindi pagare il residuo che porta alla cancellazione della cartella e pertanto non deliberare la non adesione potrebbe determinare una perdita di gettito;

dato atto, altresì, che, quanto alla definizione agevolata, con la disposizione legislativa nazionale di cui alla Legge 29 dicembre 2022 n. 197 non era rimessa alla facoltà dell'Ente disporre la definizione agevolata per i carichi all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che quindi operava automaticamente;

considerato che il Comune di Trento, relativamente allo stralcio parziale o totale (applicazione art. 1, commi 227 e 229-bis della Legge 197/2022), anche per crediti oggetto di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e quindi anche per quelli affidati alla Società *in house* Trentino Riscossioni S.p.a., in coerenza con le decisioni assunte con la sopra citata deliberazione consiliare 31 gennaio 2023 n. 12, ritiene di confermare la non applicazione dello stralcio, per le medesime motivazioni citate nel richiamato provvedimento e sopra riportate;

considerato, altresì, che il Comune di Trento ritiene di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, disponendo l'applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (definizione agevolata), al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione dell'attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

dato atto che la scelta di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata è in particolare motivata dalla volontà di garantire ai cittadini parità di trattamento rispetto alle scelte effettuate (in questo caso direttamente dal legislatore nazionale) per l'Agente di riscossione nazionale, nonché dalla possibilità che detta agevolazione possa produrre un maggior afflusso di riscossioni altrimenti solo potenziali, incerte ed affidate a percorsi di contenzioso più o meno accidentati;

richiamate le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell'articolo 17-bis del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34;

atteso che, per il Comune di Trento, la definizione agevolata interessa i debiti contenuti in ingiunzioni/atti emessi entro il 30 giugno 2022 (relativamente all'affidamento dell'incarico a Trentino Riscossioni S.p.a. dal 01.01.2013) e negli accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, ossia per i quali al 30 giugno 2022 erano già decorsi i termini di impugnazione (per gli accertamenti tributari) o i sessanta giorni dalla notifica (per gli accertamenti esecutivi patrimoniali);

considerato che la definizione agevolata consiste nell'estinguere i debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e oneri della riscossione, versando invece le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, cautelari e di notificazione;

atteso che, nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, comprese le sanzioni per violazioni del Codice della strada di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'art. 27, comma 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri della riscossione);

verificato che, sulla base dei dati forniti da Trentino Riscossioni S.p.a., relativamente

al periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2022, l'importo totale massimo che potrebbe essere oggetto di rottamazione nell'ipotesi di adesione del Comune di Trento alla misura della "definizione agevolata" ammonta, rispetto all'importo residuo del totale dei carichi affidati, pari ad euro 11.718.432,49, a complessivi euro 3.170.780,14, quindi circa un 30% del residuo totale ancora dovuto, importo al quale devono essere aggiunti gli importi oggetto di atti/accertamenti esecutivi emessi da parte degli Uffici comunali e non ancora affidati in carico all'affidatario della riscossione coattiva;

dato atto che l'istituto della definizione agevolata necessita di essere puntualmente disciplinato dall'Ente mediante approvazione di apposito Regolamento;

richiamati, a tal proposito, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 17-bis del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023 n. 56, in base ai quali:

"2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.";

richiamato il Protocollo di Intesa in materia di finanza locale "integrazione per l'anno 2023 - accordo per l'anno 2024", sottoscritto dalla Provincia autonoma di Trento e dal Consiglio delle autonomie locali della Provincia di Trento in data 7 luglio 2023, nel quale si prevede, al punto 4.4 degli "Altri impegni" dell'Integrazione per l'anno 2023, quanto segue: "L'articolo 17bis del decreto legge n. 34/2023 riconosce agli Enti locali la facoltà di applicare gli istituti dello stralcio e della definizione agevolata dei crediti posti in riscossione coattiva ai sensi della L. n. 197/2022, anche a quelli degli Enti locali stessi attualmente soggetti a riscossione coattiva effettuata, non con affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione, ma con procedure gestite autonomamente o affidate a soggetto esterno autorizzato (Società riconosciute dal MEF o società "in house" dell'Ente Locale – ad es. Trentino Riscossioni, Gestel ecc.). Tale facoltà va esercitata, se l'Ente Locale decide di avvalersene: a) per quanto riguarda lo stralcio fino al 2015 dei carichi attualmente in riscossione coattiva dal 2000 al 2015, con l'adozione entro il termine perentorio del 29 luglio 2023 di una deliberazione che stabilisca se vengono stralciati solo sanzioni ed interessi o anche la parte capitale del credito dell'Ente; b) per quanto riguarda la definizione agevolata relativa ai carichi posti in riscossione coattiva fino al 30 giugno 2022, con l'adozione di specifico regolamento entro il termine perentorio del 29 luglio 2023. Nel riconoscere la piena autonomia decisionale in capo ai Comuni, alle Comunità ed alla Provincia in ordine alla scelta inerente l'attivazione delle predette facoltà, le parti, rilevata la complessità della materia e le ricadute operative e procedurali in caso di disposizioni non omogenee da parte di tali Enti Locali, si impegnano ad assumere le eventuali connesse decisioni applicative adottando un regolamento omogeneo concordato sul piano tecnico e procedurale, in modo da allineare sotto il profilo operativo ed attuativo le decisioni assunte dalla Provincia e dagli Enti locali, anche con riferimento alla tempistica.";

visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli Enti locali in materia di entrate;

esaminata la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi",

costituente l'Allegato n. 1 alla presente deliberazione, che si compone di n. 10 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis, prendendo a riferimento i fac-simili elaborati dalle Associazioni rappresentative degli Enti locali a livello nazionale (IFEL, ANUTEL), nonché le indicazioni formulate a livello locale come indicato nel sopra citato Protocollo di Intesa in materia di finanza locale e meglio precisate nella nota congiunta P.A.T. - Consorzio dei Comuni Trentini prot. PAT/RFP324-10/07/2023-0532865 di data 10.07.2023, assunta a prot. Comune di Trento n. 204385 di data 10.07.2023;

richiamato il comma 7 dell'articolo 17-bis del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023 n. 56, il quale stabilisce che: "I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023";

rilevato che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché ai soggetti affidatari, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446;

atteso che la proposta in esame è stata esaminata e discussa dalla Commissione permanente dei Capigruppo e dalla Commissione consiliare per il Bilancio, le attività economiche e gli affari generali nella seduta congiunta di data 10 luglio 2023, le quali hanno anche preso atto delle modifiche ed integrazioni inserite nel Regolamento per adeguarlo alle disposizioni contenute nella nota congiunta sopra richiamata P.A.T. - Consorzio dei Comuni assunta a protocollo n. 204385/2023, dando il proprio assenso alla prosecuzione dell'iter in Consiglio Comunale;

atteso inoltre che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Collegio dei Revisori del Comune di Trento riunitosi in data 10 luglio 2023, ha espresso parere favorevole, come da protocollo comunale n. 205520/2023;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e in esecuzione dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine del rispetto del termine previsto dal comma 1 dell'art. 17-bis del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023 n. 56;

preso atto che, prima della messa ai voti della presente proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018, n. 2;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023 n. 56, relativa all'applicazione della misura agevolativa dello stralcio, parziale e totale, di cui alle disposizioni dei commi 227 e 229 bis dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, confermando quanto già disposto con propria deliberazione 31 gennaio 2023 n. 12;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023 n. 56, dando applicazione alla misura agevolativa della definizione agevolata, di cui al comma 231 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197;
3. di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi" composto di n. 10 articoli, Allegato n. 1 al presente provvedimento, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti affidatari in concessione della gestione delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune di Trento, ai sensi degli artt. 52 e 53 del Decreto legislativo 446/1997;
5. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'articolo 1, comma 3 del Decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, all'articolo 14, comma 8 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e all'articolo 1, comma 767 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché in deroga a quanto previsto all'art. 9, commi 5 e 6 dello Statuto comunale, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ART. 17 BIS D.L. 30 MARZO 2023 N. 34 INTRODOTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 26 MAGGIO 2023 N. 56. APPLICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TRENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227, 229-BIS E 231 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197. REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI. APPROVAZIONE.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 39

Favorevoli: n. 25 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, El Barji, Fernandez, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zappini)

Contrari: n. 1 (Maschio)

Astenuti: n. 12 (Angeli, Bridi, Demattè, Filippin, Frachetti, Giuliani, Maestranzi, Merler, Saltori, Urbani, Zanetti C., Zanetti S.)

Non votanti: n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 18.07.2023

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 28 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ART. 17 BIS D.L. 30 MARZO 2023 N. 34 INTRODOTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 26 MAGGIO 2023 N. 56. APPLICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TRENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227, 229-BIS E 231 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197. REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI. APPROVAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 11 luglio 2023

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 28 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ART. 17 BIS D.L. 30 MARZO 2023 N. 34 INTRODOTTI DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 26 MAGGIO 2023 N. 56. APPLICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TRENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227, 229-BIS E 231 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197. REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI. APPROVAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiassi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 11.07.2023